COMUNE DI CALENZANO

AREA RISORSE
Servizio Tributi

# REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 gennaio 2012

Modifiche e integrazioni apportate con Deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 49 del 18/7/2013, n. 22 del 7/4/2014, n. 17 del 23/2/2015, n. 25 del 27/2/2017, n. 86 del 28/7/2020, n. 65 del 31/5/2022; n. 60 del 27/4/2023; n. 149 del 23/12/2024, n. 8 del 28/1/2025.

INDICE

**Articolo 1 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**
**Articolo 2 - SOGGETTO PASSIVO, RESPONSABILE DELL'IMPOSTA E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**
**Articolo 3 - ESENZIONI**
**Articolo 4 - MISURA DELL'IMPOSTA**
**Articolo 5 - DICHIARAZIONE ANNUALE**
**Articolo 6 - PAGAMENTO E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA**
**Articolo 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**
**Articolo 8 - SANZIONI**
**Articolo 9 - RISCOSSIONE COATTIVA**
**Articolo 10 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**
**Articolo 11 - CONTENZIOSO**
**Articolo 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA**
**Articolo 13 - DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**
**Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 1 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Nel presente Regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le sanzioni applicabili in caso d'inadempimento.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio Comunale. Per i soggiorni brevi, ossia non eccedenti dieci giorni ininterrotti, l'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di soggiorno, fino a un massimo di tre consecutive.

2-*bis*. Per soggiorni prolungati e ininterrotti, l'imposta è dovuta per tre notti consecutive ogni ciclo fino a dieci giorni di permanenza nella struttura ricettiva.

3. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano tra queste, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

   - affittacamere anche non professionali;
   - agriturismi;
   - alberghi;
   - aree di sosta;
   - *bed and breakfast*;
   - campeggi;
   - case e appartamenti per vacanze;
   - residenze d'epoca;
   - residenze turistiche alberghiere;
   - locazioni turistiche, esercitate anche non professionalmente.

4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gl'interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune, a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, e dei servizi pubblici locali.

**Articolo 2 – SOGGETTO PASSIVO, RESPONSABILE DELL'IMPOSTA E ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'Articolo 1, comma 3, e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Calenzano.

1-*bis*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta in solido con il soggetto passivo. In caso di mancato versamento da parte dell'ospite pernottante, il gestore è tenuto comunque all'assolvimento dell'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del contribuente inadempiente.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Calenzano.

**Articolo 3 – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

   a) i minori fino al compimento di dodici anni;
   b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni quindici turisti;
   c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
   d) le persone con disabilità e un eventuale accompagnatore ciascuna;
   e) le persone che pernottano per sottoporsi a cure in strutture sanitarie;
   f) le persone che pernottano per motivi di assistenza a familiari degenti in strutture sanitarie, nel limite massimo di due.

Il requisito che dà diritto all'esenzione di cui alla lettera b), d), e) ed f) deve risultare da idonea documentazione, che dev'essere prodotta dagl'interessati e conservata a cura del gestore della struttura ricettiva quale titolo del mancato riversamento della correlata imposta; in assenza della documentazione giustificativa l'esenzione non spetta e il gestore della struttura ricettiva è obbligato a riscuotere l'imposta.

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

### Articolo 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva nonché dei servizi che questa offre al soggiornante.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1 possono essere previste misure d'imposta diversificate da applicare nel corso dell'anno e anche misure ridotte d'imposta per i gruppi turistici organizzati. Per l'applicazione dell'imposta in misura ridotta:

   a) si considerano gruppi turistici quelli organizzati da un operatore turistico o da una scuola, che hanno provveduto alla prenotazione contestuale di almeno 15 posti letto;
   b) la corresponsione dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva deve avvenire in unica soluzione per l'importo complessivamente dovuto da tutti i componenti il gruppo turistico che risultano soggetti al pagamento.

4. In ogni caso l'imposta non può essere inferiore a Euro 1,00 né superiore a Euro 5,00 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno.
5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e dell'esenzioni dell'imposta di soggiorno. I cartelli informativi sono predisposti e forniti dal Comune.

### Articolo 5 - DICHIARAZIONE ANNUALE

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il gestore della struttura ricettiva, anche non professionale, deve presentare la dichiarazione telematica cumulativa riferita all'annualità precedente, osservando la disciplina contenuta nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/4/2022.

### Articolo 6 - PAGAMENTO E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'Articolo 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo riversamento al Comune di Calenzano. La quietanza è cumulativa per i gruppi turistici organizzati, come definiti all'Articolo 4, comma 3, lettera a); è consentito il rilascio di una quietanza cumulativa anche per i gruppi turistici composti da meno di 15 unità e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.

3-*bis*. Soppresso.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il riversamento dovrà avvenire, indicandone la causale, con la modalità prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (piattaforma PagoPA).

a) abrogata;
b) abrogata;
c) abrogata.

5. Abrogato.

### Articolo 7 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, anche della dichiarazione annuale, nonché di recupero dell'imposta non pagata alle prescritte scadenze trimestrali, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:

   a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
   b) ogni altra documentazione che il Comune ritenga utile allo scopo.

3. In caso di mancata presentazione dei documenti indicati al comma 2., e fatta salva l'irrogazione della sanzione di cui al successivo Articolo 8, comma 6., lettera b), il Comune accerta l'imposta non riversata, per ciascun trimestre, mediante procedimento induttivo, sulla base dei seguenti dati:

   a) importo riscosso dalla struttura ricettiva inadempiente nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementato del 10%;
   b) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive della stessa tipologia di quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%;
   c) media degl'importi riscossi dalle strutture ricettive aventi caratteristiche similari a quella inadempiente, nello stesso trimestre dell'anno precedente, incrementata del 10%.

   I predetti dati, alternativi tra loro, sono applicati secondo l'ordine indicato. Se il dato induttivo calcolato restituisce un importo non superiore a quello di cui al successivo Articolo 10, comma 2, il recupero dell'imposta è comunque disposto per l'importo di tredici Euro. Fermi restando l'irrogazione delle sanzioni e il computo degl'interessi moratori, l'avviso di accertamento esecutivo induttivo è rettificato secondo i dati e i documenti giustificativi prodotti successivamente dalla struttura ricettiva inadempiente.
4. Il procedimento induttivo di cui al comma 3., può essere disposto direttamente dall'Ufficio, senza previa richiesta dei documenti di cui al comma 2.; in tal caso non s'irroga la sanzione di cui all'Articolo 8, comma 6., lettera b).

### Articolo 8 - SANZIONI

1. Soppresso.
2. Per l'omessa o infedele dichiarazione annuale di cui all'articolo 5, si rinvia, rispettivamente, ai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'Articolo 14 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.
3. Se non è già stato contestato l'omesso adempimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere a-*bis*), b), b-*bis*), b-*ter*) e c), del D.Lgs. n. 472/1997, e comunque non inferiore all'importo di Euro 50,00.
4. Per l'omesso o parziale riversamento dell'imposta alle scadenze trimestrali prescritte dall'Articolo 6, comma 4, si applica la sanzione del 30 per cento dell'importo non corrisposto. Per il tardivo riversamento effettuato entro quindici gironi dalla scadenza, la misura della sanzione è ridotta a un quindicesimo della metà per ogni giorno di ritardo; se il ritardo non eccede i novanta giorni, la misura della sanzione è ridotta alla metà. Si applica l'Articolo 14, comma 1-*quater* del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione. Si applica l'Articolo 14, comma 1-*quater* del Regolamento generale

dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.

5. Se non è già stata contestata la violazione, per l'omesso, parziale o tardivo riversamento dell'imposta, la misura della sanzione è disciplinata dall'art. 13, comma 1, lettere, a), a-*bis*), b), b-*bis*) e b-*ter*).
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

   a) la mancata esposizione del cartello informativo di cui all'Articolo 4, comma 5, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 250,00;
   b) la mancata esibizione della documentazione indicata all'Articolo 7, comma 2, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 500,00.

7. Ai procedimenti d'irrogazione delle sanzioni previsti al comma 6 del presente Articolo si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
8. Le sanzioni di cui al presente Articolo sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.

### Articolo 9 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune a titolo d'imposta, sanzione e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con le modalità previste per la riscossione coattiva dei tributi Comunali.

### Articolo 10 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme pagate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si applicano a tal fine le procedure previste dall'Articolo 19 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a Euro dodici.
3. Nei casi di maggior riversamento dell'imposta di soggiorno rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i successivi riversamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è disposta su istanza da presentare almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per il riversamento ed è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte funzionario responsabile dell'imposta. Si applicano a tal fine le procedure previste dall'Articolo 19-*bis* del Regolamento generale delle entrate Comunali e accertamento con adesione.

### Articolo 11 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992.
2. La rappresentanza dell'Ente in giudizio è affidata al funzionario responsabile dell'imposta.

### Articolo 12 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento generale dell'entrate Comunali e accertamento con adesione, la Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

### Articolo 13 - Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre a far data dal 1° febbraio 2012.

**Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Fatta eccezione per le successive disposizioni, le norme del presente Regolamento, come modificate dal relativo ultimo atto deliberativo approvato dal Consiglio Comunale, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del primo anno dell'esercizio finanziario correlato al predetto atto di approvazione.
2. Le norme di cui agli Articoli 2, comma 1-*bis*, e 8, commi 2, 3, 4, 5, si applicano a decorrere dal 19/5/2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, provvedimento legislativo ai sensi del quale sono state introdotte.
3. Le norme di cui agli Articoli 1, commi 2 e 2-*bis*, e 3, comma 1, lettere d), e) ed f), si applicano a decorrere dall'1/2/2025.